

**BRICOMAN ITALIA SRL**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS.231/2001**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2013  
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2015**

## PARTE GENERALE

<b>1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231.</b>	Pag. 4
<b>2. La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi</b>	Pag. 5
<b>3. I modelli di organizzazione, gestione e controllo. Parte generale.</b>	Pag. 7
<b>4. La Società Bricoman Italia Srl e la sua governance</b>	Pag. 8
4.1 Attività e scopi	Pag. 8
4.2 L'Organigramma di Bricoman Italia	Pag. 8
4.3 Il sistema di attribuzione dei poteri della Società	Pag. 10
4.4 I principi di condotta e le norme di comportamento di Bricoman Italia	Pag. 10
4.5 Il Sistema di controllo interno	Pag. 10
<b>5. Il Modello Bricoman Italia: struttura e modelli organizzativi</b>	Pag. 11
5.1 Premessa	Pag. 11
5.2 Individuazione aree di rischio	Pag. 12
5.3 I reati rilevanti	Pag. 12
5.4 Modelli decisionali e/o attuativi	Pag. 23
<b>6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie</b>	Pag. 23
6.1 Premessa	Pag. 23
6.2 Pianificazione e programmazione finanziaria.	Pag. 24
6.3 Rapporti con gli istituti di credito	Pag. 24
6.4 Attività di tesoreria	Pag. 24
6.5 Incassi	Pag. 25
6.6 Controllo della gestione	Pag. 26
6.7 Definizione e approvazione dei budget	Pag. 26
<b>7. Destinatari del modello Bricoman Italia</b>	Pag. 26
<b>8. Organismo di Vigilanza</b>	Pag. 27
8.1 Funzione	Pag. 27

8.2	Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV	Pag.27
8.3	Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	Pag. 29
8.4	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	Pag. 29
<b>9.</b>	<b>Sistema Sanzionatorio</b>	Pag. 31
9.1	Principi generali	Pag. 31
9.2	Sanzioni per chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione	Pag. 31
9.3	Sanzioni per il personale sottoposto a direzione o vigilanza	Pag. 32
<b>10.</b>	<b>Formazione e Pubblicità</b>	Pag. 33
<b>11.</b>	<b>Modifiche e aggiornamento del Modello</b>	Pag. 34

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**EX D.LGS.231/2001**

**1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n.231.**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n.231/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche priva di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300".

Il provvedimento legislativo introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano (che si è adeguato ad alcune convenzioni internazionali una responsabilità amministrativa degli enti, in conseguenza di determinati reati c.d. presupposto (commessi, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da:

- a) **persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (così detti "**soggetti apicali**");
- b) **persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati.**

La responsabilità amministrativa dell'ente in dipendenza da reato sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata posta in essere da una o più persone fisiche sopra indicate nell'interesse (inteso come interesse ad un futuro vantaggio, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dello stesso) o a vantaggio (oggettivamente conseguito) dell'ente stesso.

L'ente non risponde del reato commesso unicamente nell'interesse del suo autore.

La responsabilità dell'ente è distinta ed autonoma rispetto alla responsabilità personale penale della persona fisica. Entrambe le responsabilità vengono accertate dal giudice penale, di regola nell'ambito del medesimo procedimento secondo le norme del Codice di Procedura Penale

Rimane ferma la responsabilità civile nei confronti dei terzi danneggiati in capo al soggetto che ha commesso il reato ed eventualmente dell'ente quale responsabile civile.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella prevenzione dei reati "aziendali" gli enti stessi che hanno interesse a vigilare sul corretto comportamento dei dipendenti e amministratori.

Per evitare il rischio di colpa è necessario organizzare le proprie strutture in modo da assicurare adeguate condizioni di correttezza nella gestione.

Ferme restando le pene detentive e pecuniarie per gli autori dei reati, le sanzioni comminabili all'ente sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;

- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene applicata con il meccanismo delle quote, da un minimo di 100 a un massimo di 1.000; l'importo di ogni quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549; così che le sanzioni pecuniarie possono essere comminate da 25.800 a 1.549.000 euro.

Sono previste riduzioni ed aumenti ricorrendo determinati presupposti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche dal Giudice per le Indagini Preliminari in via cautelare, nel corso del procedimento (nella fase delle indagini) e prima dell'accertamento della responsabilità, su richiesta del Pubblico Ministero, laddove sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

E' inoltre possibile il sequestro preventivo e conservativo, anche per equivalente, delle somme di cui è consentita la confisca.

## **2. LA TIPOLOGIA DI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge esclusivamente per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, c.d. reati presupposto. Non può quindi essere riconosciuta una responsabilità in capo all'ente per qualsiasi reato commesso nell'ambito delle attività, da questo svolte, bensì esclusivamente per un numero chiuso di reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dal Decreto.

L'introduzione di un numero chiuso di reati è dovuta all'intento del legislatore di punire l'ente esclusivamente per i reati commessi nell'ambito delle attività svolte e che pertanto non derivano da scelte o da interessi della persona fisica che li commette.

Le categorie di reati previste dal decreto sono molto varie, alcune sono tipiche ed esclusive dell'attività d'impresa altre attengono quelle delle organizzazioni criminali.

Il catalogo reati previsti dal Decreto è stato notevolmente ampliato rispetto all'enumerazione originaria. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l'art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", in seguito modificato in "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l'art. 25-ter "Reati Societari" (in seguito

modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l'art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"; Legge 18 aprile 2005, n. 62 che ha introdotto l'art. 25-sexies "Abusi di mercato"; Legge 16 marzo 2006, n. 146 che prevede all'art. 10 la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute", in seguito modificato in "omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"; Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata"; Legge 23 luglio 2009, n. 99, già citata, che ha inoltre introdotto l'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria", in seguito rinumerato in art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, già citato, che ha inoltre introdotto l'art. 25-undecies "Reati ambientali"; Decreto Legislativo 9 agosto 2012 che ha introdotto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", Legge 6 novembre 2012 n. 192 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha introdotto all'art 25 il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e all'art. 25-ter il reato di "corruzione tra privati".

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo **paragrafo 5.3**.

### **3. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. PARTE GENERALE.**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, "*modelli di organizzazione e di gestione*" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'adeguatezza dei modelli è stato affidato ad un *organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo* c.d. Organismo di Vigilanza;
- c) le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il comma II dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello; introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Si tratta, in sintesi, della realizzazione di un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("*risk management*").

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Bricoman Italia (di seguito il Modello).

#### **4. LA SOCIETA' BRICOMAN ITALIA SRL E LA SUA GOVERNANCE**

##### **4.1 Attività e scopi**

Bricoman Italia Srl (di seguito "Bricoman Italia" o Società), tramite la sua controllante Società Italiana Bricolage Spa, fa parte di un Gruppo internazionale, il Gruppo Adeo, presente nel mondo in 13 paesi, con 8 insegne e 25 società. In Italia il Gruppo Adeo è rappresentato da tre insegne: Bricocenter, Leroy Merlin e, appunto, Bricoman.

Bricoman sviluppa sul territorio nazionale una formula innovativa di Grande Distribuzione Specializzata in prodotti per la costruzione e la ristrutturazione della casa.

##### **4.2 L'Organigramma di Bricoman Italia**

La struttura organizzativa di Bricoman Italia é articolata su ruoli istituzionali e operativi propri del settore della grande distribuzione, settore che comporta un coordinamento operativo continuo e l'assunzione di decisioni quotidiane che presuppongono catene di comando corte e flessibili.

Al fine di condividere le scelte di indirizzo della gestione operativa, così da meglio perseguire gli scopi della Società, nella Sede centrale, dove prestano la propria attività i cosiddetti **Servizi Interni**, opera un Comitato di Direzione composto da:

- Amministratore Delegato.
- Direttore Vendite.
- Direttore Acquisti, Marketing e Logistica.
- Direttore Finanza, Amministrazione, Controllo e Organizzazione.
- Direttore Sviluppo.
- Direttore Risorse Umane.

Tale struttura permette, da un lato, di ricondurre tutti i processi aventi rilevanza gestionale/amministrativa ad un unico Direttore di riferimento, avente una specifica missione e responsabilità, dall'altro di favorire il confronto e coordinamento con le altre aree di attività aziendali.

All'Amministratore Delegato sono affidati dal Consiglio di Amministrazione i poteri esecutivi necessari per la gestione aziendale nel quadro del piano strategico deliberato dal Consiglio stesso. Possono altresì essere affidati, anche congiuntamente ad altri componenti il Consiglio, l'acquisizione di partecipazioni strategiche, l'acquisto di rami d'azienda e la realizzazione degli investimenti patrimoniali per lo sviluppo commerciale di particolare



entità. In tal caso l'Amministratore Delegato relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione in modo puntuale sulle operazioni effettuate in esito alle deleghe ricevute.

Compete inoltre all'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 2381 c.c., curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.

A ciascun Direttore di Area sono stati attribuiti, con procura o con delega, i poteri e le attribuzioni per l'esercizio della propria funzione, coerenti con le missioni assegnate, nonché commisurati al perseguimento degli obiettivi aziendali, sia in termini di corretta gestione che di osservanza di norme e regolamenti.

A ciascun Direttore di Area corrisponde una struttura organizzativa, coerente con le missioni e le responsabilità di ciascuna Area e articolata in varie funzioni, che risponde gerarchicamente al Direttore stesso e che il Direttore, a sua volta, ha il dovere di organizzare, coordinare, supervisionare, curando e salvaguardando gli *asset* gestiti.

Ogni funzione è a sua volta diretta, coordinata e supervisionata da un Responsabile dotato, nei casi in cui ciò sia reso necessario per l'assolvimento della propria mansione, di procura o di delega, coerente con le missioni assegnate nonché commisurata al perseguimento degli obiettivi aziendali sia in termini di corretta gestione che di osservanza di norme e regolamenti.

Alla struttura sopra descritta e relativa ai Servizi Interni di Sede si aggiunge la struttura che gestisce e coordina la rete di vendita.

Ciascun **Negozi** è retto da un Direttore cui sono attribuiti, con procura, tutti i poteri per una gestione autonoma del punto vendita. Il Direttore di Negozi, in forza della funzione e dei poteri riconosciutigli dalla Società, possiede i requisiti per essere individuato, dal Consiglio di Amministrazione, "Datore di lavoro" ai fini e per gli effetti della normativa antinfortunistica. Spetta altresì al Direttore di Negozi il compito di curare, con riferimento all'esercizio di vendita diretto, il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dell'ambiente, di trattamento dei dati personali, deposito e circolazione di olii minerali, di pubblicità dei prezzi, vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, delle norme in materia di lavoro e previdenza.

La struttura che in Negozi affianca il Direttore nella realizzazione della gestione operativa, in attuazione delle politiche di indirizzo dettate dal Direttore e definite come infra specificato, è costituita dai Responsabili dei singoli settori dell'Area Vendita (Capi Settore).

Sotto il profilo delle politiche commerciali, i Direttori di Negozi rispondono direttamente al Direttore Vendite. Come è stato precedentemente illustrato, il Direttore Vendite è componente del Comitato di Direzione ed è dotato dei poteri, analoghi a quelli del Direttore, così da poter governare un singolo Negozi in caso di vacanza della figura del Direttore. Il Direttore Vendite, di concerto con i Direttori di Negozi determina le politiche di indirizzo che vengono poi operativamente attuate e implementate da ciascun Direttore.

Questa articolata struttura di governo dei Negozi, lungi dal mettere in discussione le attribuzioni dei Direttori dei singoli esercizi di vendita, rappresenta tuttavia un sistema di

contropotere in grado di garantire una gestione corretta dei singoli Negozi e delle finanze ivi allocate.

#### **4.3 Il sistema di attribuzione dei poteri della Società**

Il sistema di procure/deleghe della Società permette di individuare specificatamente le funzioni deputate a rappresentare e impegnare la Società verso gli interlocutori esterni.

Per ogni Area sono specificatamente individuati.

- le funzioni cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;
- i poteri attribuiti e i livelli di autonomia;
- i limiti massimi di spesa esercitabili in autonomia, con firma singola e libera.

Quale strumento di condivisione e controllo, é altresì previsto un sistema di firma congiunta, con altro procuratore avente specificatamente tale potere, nel caso in cui i limiti massimi di spesa, esercitabili in autonomia, con firma singola e libera, debbano essere superati. E' comunque sempre previsto un limite di spesa massimo anche in caso di doppia firma.

Nell'attribuzione dei poteri si è privilegiata la distinzione tra l'attribuzione dei poteri contrattuali e l'attribuzione dei poteri di disposizione delle risorse finanziarie, al fine di evitare, ove possibile, la concentrazione dei poteri negoziali e dispositivi in capo allo stesso soggetto.

Inoltre, non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno.

#### **4.4 I principi di condotta e le norme di comportamento di Bricoman Italia**

Bricoman Italia formalizza nel Codice Etico gli standard etici adottati dal Gruppo Adeo e dalla sua controllante Società Italiana Bricolage (di seguito SIB), al fine di condividere con i collaboratori i valori, i principi, le regole di comportamento e comunicarli a tutti gli altri interlocutori, così da costruire una realtà trasparente e orientata al rispetto di standard etici e comportamentali propri di un contesto civile maturo.

Per Bricoman Italia il Codice Etico rappresenta, quindi, lo strumento di autoregolamentazione in grado di guidare processi decisionali e comportamenti, coerentemente con i principi del Gruppo.

Esso individua i principi di condotta, vale a dire il modo di essere che caratterizza lo stile di Bricoman Italia e di ogni collaboratore, verso tutti gli interlocutori, nonché le norme di comportamento, vale a dire il modo di agire di Bricoman Italia e di ogni collaboratore in applicazione pratica della filosofia, dei valori, dei principi, della Società, del Gruppo, di SIB.

#### **4.5 Il Sistema di controllo interno**

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle disposizioni e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

Le strutture organizzative espressamente adibite all'attività di controllo, al fine di monitorare il sistema di controllo interno, sono rappresentate da:

*- Collegio sindacale*

Bricoman Italia attua la necessaria trasparenza dei criteri di nomina, nonché l'esigenza del rispetto delle cause di ineleggibilità e di decadenza dettate dalle vigenti disposizioni. Richiede ai componenti insediati elevati requisiti morali, professionali e personali, indipendenza, operatività e autorevolezza nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge.

*- Società di Revisione Legale dei Conti*

Bricoman Italia ravvisa l'importanza della revisione legale dei conti, quale garanzia della veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e quale supporto nella valutazione dei rischi inerenti i sistemi di controllo.

Richiede pertanto alla società competenza, professionalità, organizzazione e indipendenza nello svolgimento del mandato assegnato.

*- Autocontrollo*

Bricoman Italia ritiene l'autocontrollo uno strumento di primaria importanza per verificare il costante rispetto dei principi di condotta e delle norme di comportamento della Società e naturale contraltare delle norme di autoregolamentazione di cui si è dotata, al fine di guidare i processi decisionali e i comportamenti coerentemente con i principi del Gruppo.

A tali fini il Servizio Audit garantisce la definizione e gestione del Sistema dei Controlli Interni per la Società e il coordinamento delle relative attività di ispezione, finalizzate alla verifica dell'attuazione dei principi di condotta e delle norme di comportamento di Bricoman Italia e alla formulazione di pareri e proposte di adeguamento e miglioramento. Il tutto assicurando la piena integrazione con le politiche e gli indirizzi di auditing del Gruppo Adeo.

*- Consiglio di Sorveglianza*

Al fine di mantenere il coordinamento della Società con le altre Imprese di Gruppo Adeo, si riunisce periodicamente un Consiglio di Sorveglianza, composto da Direttori di funzione della Capogruppo e delle singole Imprese, con il compito di analizzare i risultati della gestione e condividere le esperienze di mercato, cultura, ambiente, legislazione, dei Paesi in cui ciascuna Impresa opera.

## **5. IL MODELLO BRICOMAN ITALIA: STRUTTURA E MODELLI ORGANIZZATIVI**

### **5.1 Premessa**

Alla luce delle regole di *governance* sopra illustrate, la Società si è dotata di un Modello organizzativo efficace rispetto alla propria specifica attività, procedendo come segue:

- a) individuazione delle aree di rischio, facendo un raffronto fra l'attività aziendale ed i reati previsti, con conseguente determinazione dei rischi rilevanti;

- b) analisi dei modelli decisionali e/o attuativi esistenti e verifica della loro capacità nell'eliminare o comunque ridurre quanto più possibile, il rischio di commissione dei reati rilevanti;
- c) analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- d) previsione di principi generali di condotta valevoli per tutti i destinatari del Modello e di principi specifici di condotta qualora richiesti in considerazione delle particolare area di rischio.

## **5.2 Individuazione aree di rischio**

L'individuazione delle aree di rischio è stata realizzata tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensione della sua organizzazione.

In merito, sono state tenute in considerazione tanto le attività specifiche aziendali (vendita, acquisti, sviluppo), c.d. aree di rischio principale, quanto le c.d. aree di rischio accessorie (cioè i rischi connessi ad attività amministrativa-contabile e varia, comune a tutte le imprese: ad es. redazione dei bilanci e tenuta delle scritture contabili; rapporti con uffici pubblici, ecc.).

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

Ai fini dell'individuazione delle aree di rischio, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle attività sensibili attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'identificazione dei sistemi di controllo già esistenti.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del Decreto legislativo 81/08 e della normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

## **5.3 I reati rilevanti**

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, si considerano rilevanti unicamente i reati presupposto di cui agli artt.: 24 e 25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni di riconoscimento), 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio), 25-ter (Reati societari), 25-septies (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 25-novies (Delitti in materia di violazione del

diritto d'autore), 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) in seguito rinumerato in art. 25-decies; 25-undecies (Reati ambientali) del Decreto, nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e descritte, l'art. 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), nonché all'art. 10, L. 146/2006 (Reati transnazionali), nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e descritte.

**A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)**

**1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

**2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

**3. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**4. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

costituito dalla condotta dell'esponente della Società che, indotto da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, consegna o promette indebitamente a quest'ultimo o ad un terzo denaro o altra utilità.

**5. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo ad esercitare le proprie funzioni, ovvero per indurlo al compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

**B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto)**

**1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

**2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici (art. 615-quater c.p.)**

costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

**3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies)**

sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**5. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

**6. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

**C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (24-TER DEL DECRETO)**

**1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

punisce coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti

## **2. Associazione di tipo mafioso previsto dall' art. 416-bis c.p.**

punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

## **3. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso.**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati transnazionali:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall' art. 377-bis c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

## **D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)**

### **1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, nn. 3 e 4 c.p.)**

costituita dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

## **2. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

## **3. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

## **4. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

Le condotte di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## **E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)**

### **1. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

### **2. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

### **3. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

### **4. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con



offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **5. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

### **F) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)**

#### **1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

#### **3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

#### **4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

**5. Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

**6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

**7. Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**8. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

costituito dalla condotta di un esponente della Società che consegna o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza di un'altra società affinché questi ultimi compiano od omettano un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando un nocumento alla stessa.

**G) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)**

**1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**2. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)**

costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)**

**1. Ricettazione (art. 648 c.p.)**

costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

**2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

**I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)**

**1. Art. 171 -bis, L. 633/1941**

punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**2. Art. 171-ter, L. 633/1941,**

costituito dalla condotta di chi - tra l'altro - abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in pubblico opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

**L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)**

**1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

**M) REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)**

**1. Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);

- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art. 137, comma 13).

## **2. Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- attività di raccolta<sup>1</sup>, trasporto<sup>2</sup>, recupero<sup>3</sup>, smaltimento<sup>4</sup>, commercio ed intermediazione di rifiuti - sia pericolosi che non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione<sup>5</sup> (art. 256, comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)<sup>6</sup>(art. 256, comma 6, primo periodo)

## **3. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla

---

<sup>1</sup> Per "raccolta" si intende " il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183, lett. o) d.lgs. 152/2006).

<sup>2</sup> Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, d.lgs. n. 152/2006).

<sup>3</sup> Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. t) d.lgs. 152/2006).

<sup>4</sup> Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. z) d.lgs. 152/2006).

<sup>5</sup> Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di **un solo atto** di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

<sup>6</sup> Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti<sup>7</sup> ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

#### **4. Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

#### **5. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

#### **6. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

#### **7. Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- 1) nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- 2) il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;
- 3) durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- 4) Il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

---

<sup>7</sup> Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. **Ente subentrante** nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

**N) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE  
(ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)**

**Art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo n° 286**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società proceda all'assunzione di lavoratori stranieri, non verificando preventivamente che gli stessi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare e non scaduto.

**M) REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. 146/2006)**

Si definisce reato transnazionale quella fattispecie delittuosa che prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni quattro, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, inoltre, sia caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale - organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

**I. Associazione di tipo mafioso previsto dall' art. 416-bis con requisiti di "internazionalità"**

Si tratta della medesima fattispecie descritta in merito ai reati associativi (sezione C del presente Modello) con tuttavia i requisiti di transnazionalità in precedenza indicati.

**II. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, previsto (art. 377-bis c.p.)**

costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**III. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. attività sensibili) e prevede per ciascuna attività sensibile principi e protocolli di prevenzione che troveranno attuazione nelle procedure operative aziendali.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

#### **5.4 Modelli decisionali e/o attuativi**

Poiché la Società è già dotata di modelli decisionali e/o attuativi, pare opportuno non già creare schematiche procedure, bensì utilizzarli ed eventualmente adattarli al fine di eliminare il più possibile il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

La mappatura delle aree e attività aziendali "a rischio di reato" ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività, si potrebbero verificare le condizioni e le circostanze per la commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento a tali processi, i modelli decisionali e/o attuativi si basano sui seguenti principi generali:

- a) separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- b) chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- c) esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- d) formalizzazione delle Attività a rischio di reato, al fine di:
  - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
  - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive.
- e) istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle Attività a rischio di reato;
- f) esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

#### **6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.**

**6.1 Premessa** - Ex art.6 c.2 lett.c) del Decreto legislativo n.231/2001, vengono qui illustrate le attività e gli strumenti di controllo che, nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, contribuiscono a prevenire la commissione dei reati indicati al precedente punto 5.3.

Tali modalità trovano applicazione anche con riferimento alle attività regolate dalla successiva parte speciale del Modello, nelle parti in cui sono previsti l'impiego o la gestione di risorse finanziarie.

**6.2 Pianificazione e programmazione finanziaria** - Mensilmente la Direzione Amministrativa elabora le previsioni finanziarie annuali (anno contabile), avvalendosi anche delle informazioni fornite dalle Direzioni aziendali interessate al progetto di preventivazione.

La Direzione Finanza predispone periodicamente specifici report sull'andamento della situazione finanziaria e di previsione dell'anno, una cui sintesi viene mensilmente inviata al Gruppo Adeo.

**6.3 Rapporti con gli istituti di credito** - La gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito è di competenza esclusiva della Direzione Finanza, che si occupa anche della negoziazione alle migliori condizioni di mercato ottenibili (con il raffronto di almeno tre offerte di analogo contenuto), avvalendosi ove occorra di professionisti esterni per gli aspetti contrattuali. Viene tenuta a conoscenza la Direzione Amministrativa e l'Amministratore Delegato.

L'apertura di conti correnti bancari e/o postali, il deposito di titoli, la richiesta di nuove linee di credito, nonché qualsiasi rapporto contrattuale con gli istituti di credito sono di competenza esclusiva della Direzione Finanza, autorizzati e sottoscritti nel rispetto dei poteri e delle procure vigenti.

La concessione di finanziamenti, avalli, fidejussioni e garanzie reali è invece di competenza dell'Amministratore Delegato, del Direttore dell'Area Finanza, Controllo di Gestione, Amministrazione e Legale e del Diretto Sviluppo, nel rispetto dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e a condizione che dette operazioni rientrino nell'oggetto sociale.

**6.4 Attività di tesoreria** - L'attività di tesoreria è di competenza esclusiva della Direzione Finanza e consiste nella gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie, nonché dei relativi flussi (incassi e pagamenti).

I flussi finanziari sono regolati pressoché esclusivamente attraverso bonifici bancari; per soddisfare specifiche richieste di fornitori/professionisti, può essere effettuato il pagamento a mezzo emissione di assegni circolari. E' esclusa in ogni caso l'emissione di assegni non completamente compilati.

Tutte le operazioni di tesoreria sono tracciate e riscontrabili presso primari Istituti di credito.

I flussi finanziari vengono gestiti secondo le seguenti modalità.

**1) Pagamenti:**

- la Direzione aziendale interessata o il Direttore di Negozio, verificata l'avvenuta esecuzione della prestazione o la causale del pagamento e quindi la congruità dell'importo, fornisce il benestare al pagamento alla Direzione amministrativa;
- la Direzione Amministrativa, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, predispone l'elenco dei bonifici bancari e dei relativi mandati di pagamento, debitamente autorizzati secondo i poteri di firma vigenti;



- la Direzione Amministrativa, verifica le autorizzazioni presenti sui mandati di pagamento, mentre la Direzione Finanza individua la banca (ad oggi solo una banca) con cui effettuare l'operazione e stabilisce la valuta con la quale viene effettuato il pagamento. La Direzione Amministrativa autorizza quindi l'inoltro formale delle lettere di bonifico alla banca e la Direzione Finanza controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti della Società, al fine di verificare l'inerenza e la correttezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo delle registrazioni delle operazioni di pagamento;

## 2) Pagamenti in contanti

- in via eccezionale e motivata, quando per modesti importi il pagamento non può essere effettuato se non in contanti, la Direzione Amministrativa predispone mandato a prelevare per l'esatto importo del pagamento e verifica l'effettività del pagamento, comunicandolo alla Direzione Finanza;
- presso i Negozi, sempre in via eccezionale e motivata, quando per modesti importi il pagamento non può essere effettuato se non in contanti, il Direttore di Negozio autorizza uscita di cassa. La funzione Contabile di Negozio, istituita presso la Funzione Amministrazione verifica la corrispondenza dei giustificativi con le uscite di cassa e le prescritte autorizzazioni, segnalando alla Direzione Amministrativa eventuali incongruenze.

## 3) Note spese:

- in ordine alle note spese del personale dipendente facente parte dei Servizi Interni, la Direzione Amministrativa effettua un controllo formale, fiscale e di inerenza delle spese chieste a rimborso dai dipendenti e inoltrate (con i giustificativi) con visto di autorizzazione dalle singole Direzioni interessate. La Direzione Amministrativa provvede quindi alla liquidazione della nota spese al dipendente tramite bonifico, secondo le modalità precedentemente descritte. Per il personale dipendente dei negozi, ad esclusione del Direttore di Negozio, le note spese vengono controllate dall'amministrazione di negozio ed autorizzate dal Diretto di Negozio stesso ed il pagamento fino alla soglia minima prevista viene effettuato mediante uscita di cassa. Eccezionalmente, possono essere erogati anticipi sulle note spese per importi strettamente legati alle presumibili necessità di trasferta del personale dipendente; la Direzione amministrativa verifica a posteriori l'effettività del pagamento acquisendo i relativi giustificativi.

## 6.5 Incassi

- la Direzione amministrativa contabilizza le operazioni finanziarie in questione con procedura informatica automatizzata.

**6.6 Controllo della gestione** - Mensilmente la Direzione Controllo di Gestione controlla l'andamento delle spese delle singole Aree e funzioni dei Servizi Interni della Società e dei Negozi, per verificarne l'andamento rispetto ai budget annualmente approvati.

La Direzione segnala prontamente al Responsabile della funzione interessata, al corrispondente Direttore di Area e al Direttore dell'Area Finanza, Controllo di Gestione, Amministrazione e

Legale, eventuali incongruenze nell'andamento delle spese, per l'analisi delle spese extra budget e la predisposizione di piani di rientro.

#### **6.7 Definizione e approvazione dei budget**

Ogni Area dei Servizi Interni e ogni Negozio opera nel rispetto di budget annualmente approvati dalla Società e definiti tenuto conto dell'andamento dei costi degli esercizi precedenti e della previsione dei capitoli di spesa per l'anno successivo.

Il budget di ciascun Area dei Servizi Interni è definito attraverso una prima previsione di spesa, realizzata da ciascun Responsabile di funzione, che viene analizzata, discussa e, infine approvata, con il Direttore di Area, attraverso momenti di confronto sia one to one, sia collegiali, alla presenza di tutti gli altri Responsabili di funzione dell'Area di riferimento.

L'insieme dei budget, così approvati, delle singole funzioni costituiscono il budget dell'Area di riferimento.

Detto budget viene poi a sua volta analizzato e discusso da ciascun Direttore di Area con l'Amministratore Delegato e il Direttore dell'Area Finanza, Controllo di Gestione, Amministrazione e Legale. Una volta approvato esso viene riportato nel preventivo della Società da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Il budget di ciascun Negozio è definito dal Direttore di Negozio con il Responsabile del Controllo di Gestione, in collaborazione con i Capi Settore area vendita per le voci di spesa relative alle forniture di beni e servizi da rivendita e con il Responsabile Risorse Umane di Negozio per le voci di spesa relative al personale.

Il budget così definito, viene analizzato, discusso e, infine, approvato, con il Direttore Regionale e la supervisione del Responsabile Controllo di Gestione Regionale, per essere poi sottoposto all'esame e controllo finale dell'Amministratore Delegato e del Direttore dell'Area Finanza, Controllo di Gestione, Amministrazione e Legale.

Una volta approvato esso viene riportato nel preventivo della Società da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

#### **7.DESTINATARI DEL MODELLO BRICOMAN ITALIA**

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal decreto legislativo 231, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono, all'interno della Società, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (così detti "soggetti apicali")
- b) ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;

- c) ai soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, (quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali etc);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business), oppure legati alla Società da contratti di appalto o di somministrazione.

La categoria di cui alla lettera a) comprende, oltre agli Amministratori, anche i Direttori di Area e i Responsabili di funzione il cui ruolo in azienda risponda alle caratteristiche ivi indicate. Vi rientrano altresì i Direttori di Negozio.

Sono destinatari di cui alla lettera b), invece, i primi riporti dei soggetti indicati alla lettera a) e i Responsabili di funzione che non rivestono un ruolo che risponda alle caratteristiche indicate alla lettera a).

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i suoi principi, generali e specifici, di prevenzione.

## **8.ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **8.1 Funzione**

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto alla adeguatezza (anche nel tempo) del modello ed alla sua osservanza.

L'OdV ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'adeguatezza del Modello, alla struttura e all'organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

L'OdV, nella prima seduta utile successiva alla nomina, si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

### **8.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV**

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale di ciascun componente scelto.

In considerazione della struttura, dimensione e realtà aziendale della Società, il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV in composizione collegiale o monocratica.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. Il membro dell'OdV può essere rieletto.

Costituiscono cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità dalla carica di membro dell'OdV:

- la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna per uno dei reati previsti dal Decreto;
- ricoprire incarichi operativi in Bricoman Italia;
- essere il coniuge il parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- trovarsi in qualsiasi altra palese o potenziale situazione di conflitto d'interesse.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;
- per il componente appartenente al personale della Società, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, del rapporto di lavoro con la Società o della funzione in virtù della quale è stato nominato membro dell'OdV.

Il componente l'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo al membro dell'Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione ne provvede tempestivamente alla sostituzione.

### **8.3 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del presente Modello, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- 1) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità attività ispettive periodiche;
- 2) accedere a tutte le informazioni concernenti le aree di rischio della Società;
- 3) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle aree di rischio;
- 4) proporre l'adozione di sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 9;
- 5) effettuare verifiche periodiche sul Modello e di proporre eventuali modifiche e/o aggiornamenti;
- 6) redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi dell'attività svolta dall'OdV

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, garantendo la necessaria riservatezza.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i preventivi di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, salvo obbligo di rendicontazione delle spese effettuate al Consiglio di Amministrazione utile.

### **8.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può tuttavia informare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione su fatti rilevanti del proprio ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

In particolare, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione in merito a:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto; il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a

presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni; e procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio; il funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto; eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello; il rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello, a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o dei protocolli stabiliti per la sua attuazione.

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare:

- lo stato di attuazione dei principi generali e speciali di comportamento,
- lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza,
- eventuali azioni e/o interventi di qualsiasi Pubblica Autorità e/o dell'Autorità Giudiziaria,
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche ai principi generali e speciali di comportamento nonché dei protocolli di prevenzione.

Le Direzioni competenti sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi cambiamento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie descritte al punto 5.4.

L'OdV deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti:

- dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello; dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o dei protocolli stabiliti per la sua attuazione.

Le comunicazioni con l'OdV avvengono tramite posta interna riservata, tramite la casella di posta elettronica riservata e dedicata.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV.

E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere verso l'OdV.

## 9. SISTEMA SANZIONATORIO

### 9.1 Principi generali

Il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede sanzioni disciplinari in caso di inosservanza dello stesso e del Codice Etico di cui la Società è dotata.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni di chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o del personale sottoposto a direzione o vigilanza, nonché di altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di Attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
  - violazione dei protocolli, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
  - violazione del Codice Etico;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o del dipendente quale l'adozione, nell'espletamento delle Attività a rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato.
3. comportamenti tali da provocare grave nocimento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi con dolo.

### 9.2 Sanzioni per chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

In caso di violazione, da parte dei soggetti in parola, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e degli altri Protocolli, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche, nel caso di lavoratore con qualifica di dirigente, in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro con la Società.

In particolare:

1. in caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative. In casi di gravi violazioni

non giustificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'Amministratore. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati;

2. qualora trattasi di lavoratore con qualifica di dirigente:

- in caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e degli altri Protocolli, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente
- nei casi di cui al punto 2. del precedente paragrafo 9.1, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto;
- nel caso in cui il comportamento rientri invece nei casi previsti dal punto 3. del paragrafo 9.1, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e del CCNL applicabile. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società a vantaggio o nell'interesse del dirigente e/o di terzi;

3. qualora trattasi di lavoratore non avente qualifica di dirigente ma che riveste comunque funzioni direttive, trova applicazione quanto previsto al successivo punto 9.3.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero dell'intero Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

### **9.3 Sanzioni per il personale sottoposto a direzione o vigilanza**

Con riguardo al personale della Società sottoposto a direzione o vigilanza occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato nella Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure, regolamenti o istruzioni



aziendali, ad opera di personale della Società sottoposto a direzione o vigilanza, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il Personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni previste dal vigente CCNL applicabile.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

## **10. FORMAZIONE E PUBBLICITA'**

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione del personale, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l'Organismo di vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello, con la conseguente formazione di carattere generale e speciale dei Destinatari, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle aree a rischio indicate nel Modello, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

## **11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente della Società, sentito l'OdV, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza. Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.